

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

(dal POF al PTOF)

Disciplinato **già** nell'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) **oggi** comma 14 della Legge n.107/2015, che non riporta sostanziali modifiche al citato art.3, tranne che per la dicitura “*rivedibile annualmente*”; “*Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia*”.

Tempi: Predisposizione del Piano entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento. Può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (comma 12 e comma 14 dell'art.1 della Legge n.107/2015).

Regole per l'elaborazione e ruolo degli organi collegiali nel PTOF: Il Dirigente (Ente Gestore/coordinatrice/direttrice) è chiamato a definire al Collegio dei Docenti gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e amministrazione. “*Il Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal Consiglio d'Istituto*” (Consiglio di scuola) (comma 4).

- Il Dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l'offerta formativa, ma più in generale sono “*le istituzioni scolastiche*” ad effettuare “*proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative*” (comma 6) e ad individuare “*il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare*”(comma 7).

Il comma 5 insieme al comma 4 indica i compiti spettanti al Dirigente scolastico: *definizione degli indirizzi per le attività e le scelte di gestione e di amministrazione. Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire.* “*Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, ...*”.

Esecutori del Piano (PTOF)

La Legge 107 istituisce l'organico dell'autonomia: *“funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (...). I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”* (comma 5). A tal fine, *“il dirigente scolastico può individuare ... fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica”* (comma 63) e (comma 83).

Contenuti

Nel PTOF andrà inserita una **cornice di presentazione delle finalità generali** che la scuola ha intenzione di perseguire, traendole direttamente dalla Legge 107 (comma 1). Alla definizione delle finalità (quadro di accesso e di lettura del piano) farà seguito la **programmazione dell'offerta formativa triennale** (comma 2) per il potenziamento dei saperi e delle competenze ... e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

La nuova offerta formativa sarà integrata da iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli **obiettivi formativi** prioritari che dovranno essere individuati dalle istituzioni, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a),b),c),d),f),g),h),i),l),m),n),o),p),q),r),s), del comma 7, da scegliere ai fini della programmazione.

Il Piano contiene anche la **programmazione delle attività formative rivolte al personale** della scuola e la definizione delle risorse occorrenti (comma 12). Al comma 12 è collegato il comma 124: *“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal Regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80”*.

Il Piano indica ... **i piani di miglioramento** dell'istituzione scolastica previsti dal Regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80. In questa parte il PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art. 6 DPR n.80 del 2013, con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà con la rendicontazione sociale e la pubblicazione dei dati raggiunti. Le azioni di miglioramento organizzativo e gestionale implementate dalle istituzioni scolastiche

serviranno anche ai fini della valutazione dei risultati dell'azione dirigenziale e vanno allegati al Piano.

Controllori del PTOF

L'Ufficio Scolastico Regionale verifica che il piano dell'offerta formativa [rispetti il limite dell'organico ...] e trasmette al MIUR [gli esiti della verifica].

Pubblicazione del PTOF

Non più “reso pubblico e consegnato (...) alle famiglie all'atto dell'iscrizione”, ma “*le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte (...) delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale*” (comma 17).